

Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)

Modifica del 24 giugno 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 novembre 1973¹ sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 125 cpv. 2

² Il capoverso 1 non si applica ai palloni frenati, agli alianti da pendio, agli alianti da pendio a propulsione elettrica, ai paracadute, ai cervi volanti e ai paracadute ascensionali. Per questi aeromobili il DATEC stabilisce l'importo di garanzia.

II

L'allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2015.

24 giugno 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 748.01

Allegato
(art. 2 cpv. 1 e 23 cpv. 1)

